



Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di medico veterinario designato presso il servizio veterinario centralizzato di Ateneo presso l'Università degli Studi di Padova.– codice CIG 7330327932

CAPITOLATO SPECIALE

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto dell'Appalto.....	1
Art. 2 Compiti specifici	2
Art. 3 Durata del contratto.....	3
Art. 4 Stipula del contratto. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni.....	3
Art. 5 Avvio dei servizi.....	3
Art. 6 Importo del contratto	3
Art. 7 Sospensione delle prestazioni	3
Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni	3
Art. 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	4
Art. 10 Penali.....	4
Art. 11 Risoluzione per inadempimento e recesso	5
Art. 12 Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012	6
Art. 13 Subappalto	6
Art. 14 Divieto di cessione del credito o del Contratto.....	6
Art. 15 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare	6
Art. 16 Rapporti contrattuali	7
Art. 17 Fatturazione e pagamenti	7
Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 19 Verifiche di conformità	8
Art. 20 Variazioni introdotte nel contratto	9
Art. 21 Norme operative di sicurezza	9
Art. 22 Tutela dei dati personali.....	9
Art. 23 Codice di comportamento	10
Art. 24 Spese contrattuali	10
Art. 25 Controversie.....	10
Art. 26 Rinvio a norme di diritto vigenti.....	10

Art. 1 Oggetto dell'Appalto

1. Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra l'Università degli Studi di Padova (Ente) e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (appaltatore), risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto Servizio di Medico Veterinario designato presso il Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo per lo svolgimento dell'attività specialistica da prestarsi in ottemperanza alla normativa di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, d. lgs. 26/2014 e d. lgs. 193/2006 presso l'Università degli Studi di Padova.

2. L'Appaltatore deve effettuare il Servizio di Medico Veterinario designato garantendo lo svolgimento del servizio individuando almeno n. 2 (due) veterinari in possesso requisiti di seguito specificati, presso il Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo per lo svolgimento dell'attività specialistica da prestarsi in ottemperanza alla normativa di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, d. lgs. 26/2014 e d. lgs. 193/2006. Eventuali modifiche legislative, che comportino cambiamenti rispetto alle mansioni previste, devono considerarsi parte dei compiti previsti dal presente Capitolato Speciale.

3. Il servizio deve essere svolto presso i seguenti 9 Stabilimenti utilizzatori animali ai fini scientifici (di seguito indicati "stabilimenti"):

- Stabilimento 1 (Legnaro, PD): 20-30 gabbie roditori attive ora estendibili fino a 150 - 4 box per grandi animali e conigli.

- Stabilimento 2 (Padova): 250 gabbie roditori estendibile a 350. Possibilità di inserire gabbie per conigli. 2 box per suini.
 - Stabilimento 3 (Padova): 150 gabbie roditori (a pieno regime)
 - Stabilimento 4 (Padova): 250-300 gabbie roditori (a pieno regime)
 - Stabilimento 5 (Padova): finora 200-250 gabbie roditori, estendibile a 800 gabbie.
 - Stabilimento 6 (Padova): 220-250 gabbie roditori (a pieno regime come siamo ora)
 - Stabilimento 7 (Padova): 50 box pulcini (a pieno regime) e almeno 30 vasche per pesci
 - Stabilimento 8 (Padova): nord 1150 gabbie topi-sud 1850 gabbie roditori- 18 vasche anfibi- da 900 a 1400 vasche zebrafish a pieno regime.
 - Stabilimento 9 (Padova): almeno 900 gabbie topi a pieno regime
4. Tutti costi di trasferta e viaggio sono a carico dell'aggiudicatario, non sono previsti rimborsi spese.

Art. 2 Compiti specifici

1. I veterinari designati (almeno 2) individuati dall'operatore economico devono svolgere i seguenti compiti:
 - a) supporto per l'aspetto amministrativo e tecnico:
 - al personale dell'Ateneo nella stesura dei progetti di ricerca, ai sensi del D. Lgs. 26/2014, con esame della parte tecnica relativa al benessere degli animali;
 - alla predisposizione delle procedure amministrative da avviare alle AULSS – Settore Veterinario - competenti per territorio, es. segnalazione, di casi di malattie soggette a denuncia obbligatoria, come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria, nonché di tutti i casi di zoonosi;
 - b) partecipazione alle riunioni mensili dell'OPBA, da parte di tutti i soggetti individuati quali Medici Veterinari designati, al fine di fornire supporto tecnico nella valutazione dei progetti sperimentali presentati, all'Organismo stesso;
 - c) collaborazione con i Servizi e i docenti dell'Ateneo alla formazione del Personale che svolge la propria attività all'interno degli stabilimenti di allevamento e utilizzo degli animali di laboratorio (almeno 3-4 sessioni di formazione all'anno) ai sensi del D.Lgs. 26/2014;
 - d) prescrizione di medicinali ad uso veterinario e indicazione delle procedure di gestione del farmaco veterinario e della loro somministrazione a scopo terapeutico o profilattico ai sensi della normativa relativa ai farmaci veterinari (D.Lgs. 193/2006);
 - e) visita settimanale degli stabulari dell'Ateneo per il controllo delle condizioni di salute degli animali e assistenza sanitaria; entro il giorno successivo al sopralluogo, il Medico veterinario dovrà tramettere al Responsabile del Benessere Animale dello stabulario nonché al Responsabile del Servizio Veterinario Centralizzato il report del sopralluogo che dovrà essere controfirmato da entrambi;
 - f) controllo della buona esecuzione delle procedure sperimentali, per quanto attiene al benessere degli animali, come disposto dal D.Lgs. 26/2014;
 - g) rilascio di pareri al Responsabile del Benessere Animale, nei termini da quest'ultimo richiesti, per
 - la decisione sul mantenimento in vita, o sulla necessità di soppressione degli animali qualora raggiungessero gli *humane endpoints*.
 - la decisione sul riutilizzo di un animale già impiegato in una o più procedure laddove ricorrano le condizioni previste;
 - nel caso in cui si intenda reinserire gli animali in un *habitat* naturale o in un sistema di allevamento, come previsto dal D.Lgs. 26/2014 entro i termini richiesti dal Responsabile ;
 - h) fornire consulenza e/o indicazioni relativamente:
 - alle condizioni di alloggiamento, allevamento e mantenimento degli animali utilizzati a fini scientifici, ai sensi del D.Lgs. 26/2014;
 - all'idoneità dei locali destinati alla stabulazione degli animali da utilizzarsi nella sperimentazione e controllo delle operazioni di pulizia e disinfezione dei locali di stabulazione,
 - alle procedure atte a mantenere e migliorare lo stato sanitario degli animali;
 - alle necessità di monitoraggi sanitari: scelta della metodica, inserimento e gestione di sentinelle, specie, numerosità, frequenza del monitoraggio;
 - i) supportare il Responsabile del Benessere di ciascun Stabilimento a predisporre i documenti relativi al trasporto degli animali di laboratorio nel rispetto della normativa sui trasporti nazionali ed internazionali di animali vivi;
 - j) produrre un report trimestrale (entro la prima settimana successiva al trimestre di riferimento) dell'attività svolta da inviare al Responsabile del Servizio Veterinario Centralizzato e al Servizio Sicurezza, che dovrà essere allegato alla fattura.
 - k) presenza dei medici veterinari designati alle eventuali visite ispettive dell'AULSS;
 - l) provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 26 del 04/03/2014, per quanto non espressamente

regolato, relativamente agli stabilimenti di allevamento ed utilizzatori dell'Ateneo.

I veterinari individuati dovranno eseguire le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sull'Organismo Preposto al Benessere Animale, consultabile al seguente link <http://www.unipd.it/opba>.

Migliorie

2. Saranno oggetto di valutazione nell'offerta tecnica eventuali proposte migliorative utili allo svolgimento dei servizi.

Si precisa che tutte le proposte migliorative devono intendersi comunque comprese nel prezzo complessivo offerto e nel relativo ribasso.

Nel caso in cui il Contraente abbia presentato proposte migliorative in sede di offerta tecnica si obbliga a eseguirle nei tempi che verranno concordati e indicati dall'Ente.

Art. 3 Durata del contratto

1. La durata del contratto è di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza dalla data di stipula dello stesso, prorogabili per ulteriori 12 (dodici) mesi.

2. L'appaltatore si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di un anno successivo a quello previsto al precedente paragrafo alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto.

3. L'opzione va esercitata non oltre il termine di sei mesi antecedenti alla scadenza dei 24 mesi di cui al precedente punto 1.

4. Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per l'appaltatore, a decorrere dalla stipula del contratto e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Art. 4 Stipula del contratto. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Il contratto si perfeziona solo con la sottoscrizione dello stesso.

2. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- Avviso di indagine di mercato e relativa manifestazione di interesse
- Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale e relativi allegati;
- Proposta tecnica e Offerta economica e relativa documentazione del contraente, per quanto non in contrasto ed applicabili con la predetta documentazione;
- Provvedimento di affidamento dell'Ente.

3. Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale e nell'Offerta presentata in sede di gara.

Art. 5 Avvio dei servizi

1. L'Appaltatore è tenuto ad attivare i servizi entro il termine massimo di 2 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di stipula del Contratto, salvo il caso di esecuzione anticipata di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il mancato rispetto di tali termini dà luogo all'applicazione di penali.

Art. 6 Importo del contratto

3. L'importo stimato per il servizio in oggetto risulterà da quanto offerto in gara, a cui sommare oneri previdenziali accessori ove previsti, IVA al 22%, senza oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

4. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.

Art. 7 Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, nonché l'incameramento da parte dell'Ente del deposito cauzionale.

3. E' fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nella esecuzione del contratto avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
3. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Contraente si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Contraente di cui all'art. 105 comma 9, D.L.vo n. 50/2016 in caso di subappalto.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis della L. n. 2/2009, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.
8. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.
10. In ogni caso, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, decorsi 60 giorni dall'invito, al contraente inadempiente, senza che quest'ultimo abbia pagato le retribuzioni dovute al proprio personale dipendente o del subappaltatore, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 10 Penali

1. In caso di ritardo nell'erogazione, anche parziale, dei servizi non dipendente da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, il Contraente è tenuto al pagamento di una penale, secondo quanto riportato nell'elenco sotto riportato da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) mancata esecuzione e consegna della relazione trimestrale entro la prima settimana successiva al trimestre di riferimento: per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari al 1‰ del valore del contratto;
 - b) mancata consegna del report di sopralluogo al Responsabile del Benessere Animale ed al Responsabile del Servizio Veterinario Centralizzato entro il giorno seguente alla data di sopralluogo: per ogni giorno di

ritardo è applicata una penale pari al 1‰ del valore del contratto;

c) mancata partecipazione dei medici veterinari designati alle riunioni mensili dell'OPBA: Euro 500,00.

d) mancata effettuazione della visita settimanale degli stabulari dell'Ateneo per il controllo delle condizioni di salute degli animali e assistenza sanitaria : Euro 500,00

e) mancata presenza alle visite ispettive dell'AULSS: Euro 1.000,00

f) per ogni altro ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste da contratto o da offerta tecnica è applicata una penale pari al 1‰ del valore del contratto, per ciascun giorno;

g) per ogni altro inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste da contratto o da offerta tecnica è applicata una penale pari al Euro 500,00;

In caso di tre richiami anche non consecutivi per ritardi e/o inadempimenti l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma verranno contestati al Contraente per iscritto dal Referente dell'esecuzione del contratto.

3. Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Referente dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio.

5. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Art. 11 Risoluzione per inadempimento e recesso

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

a) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;

b) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

c) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

d) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;

e) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Contraente, la perdita dei requisiti di ordine generale o speciale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

f) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

g) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;

h) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;

2. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

3. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto non esime l'Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna, a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto.

4. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 12 Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed il Contraente non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;
- di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

2. In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto, e l'Ente sia costretto a recedere da quest'ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l'Ente avrà sottoscritto la Convenzione Consip avente ad oggetto il servizio di Vigilanza armata.

3. In ogni caso, trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 Subappalto

1. Qualora il Contraente si sia avvalso in sede di manifestazione di interesse della facoltà di subappaltare, deve rispettare le disposizioni indicate all'art. 105 del D. L.vo. n. 50/2016.

Art. 14 Divieto di cessione del credito o del Contratto

1. Il Contraente non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del D.L.vo. n. 50/2016.

2. La cessione dei crediti maturati dal Contraente nei confronti dell'Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Ente e nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D. L.vo. n. 50/2016.

3. È vietata la cessione, anche parziale del contratto.

4. In caso di inosservanza, da parte del Contraente, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora il Contraente sia Impresa "individuale", nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o "aventi causa", ovvero, recedere dal contratto.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione deve recedere dal contratto.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

5. Ai sensi dell'art. 110 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento del Contraente, l'Ente si

riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 16 Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento. Detto soggetto ha il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento; controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.
3. Il Contraente deve fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, il Contraente si impegna a indicare in sede di proposta tecnico operativa il curriculum della persona responsabile dell'esecuzione del contratto (Responsabile del Servizio), designandola all'atto della stipula del contratto, a suo totale carico ed onere e salvo gradimento dell'Ente, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente Capitolato speciale.
5. Il Responsabile del servizio provvederà altresì, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Procedimento.
6. L'eventuale necessità di nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente, in caso di sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell'incarico deve essere comunicata senza ritardo all'Ente, motivandola per iscritto. Nel caso di sostituzione del Responsabile, l'Ente si riserva di manifestare il proprio gradimento per la figura individuata, visionando preliminarmente il curriculum della persona designata e sottoponendola a colloquio.

Art. 17 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura). Le fatture verranno emesse con cadenza trimestrale, con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.
2. L'Università degli Studi di Padova provvederà al pagamento al netto di IVA, procedendo successivamente al versamento dell'imposta esposta in fattura all'erario in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 17- ter del DPR 26/10/1972, n. 633 e s.m.i.
3. Il Contraente deve emettere regolare fattura, ai sensi del Decreto Ministeriale nr 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatta secondo le norme fiscali in vigore, ed intestata a: Università degli Studi di Padova - Servizio Sicurezza, Via Rialto 15, 35123 Padova, C.F.: 80006480281 - P.IVA: 00742430283. Essa deve riportare anche le relative modalità di pagamento ed essere comprensiva di Codice IBAN. In particolare il prestatore deve rispettare le norme in materia di fatturazione elettronica contenute nella circolare e relativa nota dell'Università degli studi di Padova del 9 marzo 2015 n. 74.916
4. Il prestatore deve indicare nella fattura il seguente codice univoco di ufficio RHAK0Q.
5. **In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.**
6. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
7. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.
8. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., il Contraente si assume gli obblighi di "tracciabilità dei flussi finanziari", a pena di nullità assoluta del contratto. A tal fine, è tenuto a comunicare a questo Ente il numero di conto corrente "dedicato", ancorché non in via esclusiva, acceso presso una Banca, ovvero, presso la Società Poste Italiane S.p.A., con l'indicazione del relativo Codice IBAN. Il Contraente dovrà anche comunicare il nominativo ed il Codice Fiscale del/dei soggetto/i delegato/i ad effettuare le operazioni

sul medesimo conto corrente, così come espressamente previsto dall'art. 3 della sopra citata Legge.

10. Tutti i movimenti finanziari che intercorrano tra il Contraente e qualsiasi soggetto, che entri in contatto con esso, in quanto prestatore del servizio oggetto del presente contratto (es.: dipendenti, consulenti, fornitori), dovranno essere effettuati tramite lo stesso conto corrente dedicato.

11. Costituisce clausola di risoluzione del contratto, l'effettuazione di movimenti finanziari senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge.

Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

3. La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

4. Il Contraente si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Ente sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del contraente entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

6. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 e s.m.i. il contraente è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti di cui al precedente comma 1, il seguente codice identificativo gara (CIG): 7330327932.

Art. 19 Verifiche di conformità

Al momento della conclusione del servizio, ovvero in corso di esecuzione in caso di servizi con prestazioni periodiche il Responsabile Unico del Procedimento

- non oltre sei mesi dall'ultimazione della prestazione effettua la verifica di conformità del servizio eseguito, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 102 D.Lgs. 50/2016, rilasciando apposito Certificato di Verifica di Conformità, che attesti che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto dei requisiti richiesti nel Capitolato Parte Tecnica e di tutte le restanti condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

- nei casi previsti all'art. 102 c. 2 ultimo capoverso del D.lgs 50/2016 e s.m.i, l'Ente può sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, che dovrà in questo caso essere rilasciato non oltre tre mesi dall'ultimazione della prestazione.

L'esecuzione della verifica di conformità del contratto avviene a spese del Contraente.

Nel caso in cui in base alla verifica di conformità o in base a prove ed utilizzi successivi, l'Ente rilevi una difformità qualitativa (ad esempio servizio difforme) o quantitativa del servizio eseguito, lo stesso Ente invierà una segnalazione scritta al Contraente, il quale ha l'obbligo di eliminare vizi e/o difformità rilevate e/o risarcire il danno, entro i termini che verranno indicati dall'Ente.

Art. 20 Variazioni introdotte nel contratto

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto, oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previo consenso da parte dell'Impresa, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili.
3. Nel caso di necessità motivata di variazioni in diminuzione è fatta salva la possibilità di recesso da parte dell'appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell'importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte dell'Ente. In caso di recesso l'appaltatore dovrà garantire il servizio fino alla individuazione, da parte dell'Ateneo, del nuovo fornitore.
4. Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. b) n. 1 e n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
5. In ogni caso, qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio dell'Ateneo, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Ente in sede di fatturazione.
6. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non precedentemente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Art. 21 Norme operative di sicurezza

1. Tutte le attività descritte nelle presenti Condizioni generali e nella documentazione della procedura dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Ente promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente affidamento ed in tale ambito, qualora necessario, fornirà all'appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI) su specifico modello di Ateneo.
3. L'eventuale DUVRI dovrà essere restituito, debitamente firmato, in sede di stipulazione del contratto, per presa visione ed accettazione; pertanto, detto documento, farà parte integrante del Contratto e potrà poi essere aggiornato, anche su proposta del contraente, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all'appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto degli oneri per la sicurezza che l'appaltatore dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non possono essere soggetti al ribasso.

Art. 22 Tutela dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
3. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
4. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
5. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in

caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

6. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 23 Codice di comportamento

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 24 Spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 25 Controversie

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.

3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 26 Rinvio a norme di diritto vigenti

Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano anche le seguenti norme di osservanza, a cui si rinvia:

- Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 per la parte vigente e relative Direttive Europee;
- normativa di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, d. lgs. 26/2014 s.m.i. e d. lgs. 193/2006 s.m.i.;
- D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i";
- R.D. n. 2440/1923 "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato";
- R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato";
- Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Codice Civile;
- Normativa antimafia e L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- Normativa in materia di imposte, tasse e contributi;
- Normativa sulla Privacy. D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- Normativa in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni, sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori.
- Ogni altra disposizione di legge ivi applicabile.